

## DECRETO 19 gennaio 2007

**Determinazione, per l'anno 2007, delle retribuzioni convenzionali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398**

IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
di concerto con  
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all'estero ed il sistema di determinazione delle relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;

Visto l'art. 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede l'utilizzazione, anche ai fini fiscali, delle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all'estero;

Considerato che l'art. 36, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel modificare l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, indica anche il Ministro delle finanze quale autorità concertante;

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze che ha unificato il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con il Ministero delle finanze.

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati;

Visto l'art. 12, comma 8, della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, che, per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi, conferma le disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2006, relativo alla determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2006 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2006;

Esaminati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per

le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneita';

Tenuto conto delle proposte formulate dalle parti interessate;  
Ritenuta la necessita' di provvedere, per l'anno 2007 alla determinazione delle retribuzioni in questione;

Viste le risultanze della Conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990, svoltasi il 15 novembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

#### Retribuzioni convenzionali

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2007 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2007, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonche' per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

### TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2007 OPERAI E IMPIEGATI - VALORI 2007

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE	RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
Industria	Operai	I	Fino a 1630,19	1630,19
		II	Da 1630,20 a 1701,97	1701,97
		III	Da 1701,98 a 1773,75	1773,75
		IV	Da 1773,76 in poi	1917,29
	Impiegati	I	Fino a 1917,29	1917,29
		II	Da 1917,30 a 2278,52	2278,52
		III	Da 2278,53 a 2639,76	2639,76
		IV	Da 2639,77 a 3139,05	3139,05
		V	Da 3139,06 in poi	3362,22
Industria edile	Operai	Operai		1792,48
		Operai specializzati		1917,29
	Impiegati	Operai 4° liv.		1917,29
		Impiegati d'ordine		2297,34
		Impiegati di concetto		2731,80
		Impiegati direttivi di VI° liv. / Impiegati direttivi di VII° livello		3139,05
Autotrasporto e spedizione merci	Operai	I	Fino a 1630,19	1630,19
		II	Da 1630,20 a 1701,97	1701,97
		III	Da 1701,98 a 1773,75	1773,75
		IV	Da 1773,76 in poi	1917,29
	Impiegati	I	Fino a 1917,29	1917,29
		II	Da 1917,30 a 2278,52	2278,52
		III	Da 2278,53 a 2639,76	2639,76
		IV	Da 2639,77 a 3139,05	3139,05
		V	Da 3139,06 in poi	3362,22